

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 122

28 marzo 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"

Oggetto assembleare n. 2522

Relazione

Il presente progetto di legge propone modifiche alla L.R. n. 8 del 1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" al fine di introdurre nuove disposizioni normative nell'ambito dei calendari venatori, nonché riproporre alcune disposizioni connesse a modalità di caccia già previste nei calendari delle precedenti stagioni che venivano adottati con legge - provvedimento e radicate nei territori.

L'articolo 1, apportando modifiche all'articolo 48, introduce l'uso dell'arco fra i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, conformemente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", rinviandone la disciplina a specifiche disposizioni regolamentari.

Con l'articolo 2, di modifica all'articolo 50, fra le disposizioni del calendario venatorio regionale vengono esplicitate le modalità di compilazione del tesserino; viene inoltre introdotto il parere di conformità espresso dalla Regione sui calendari venatori provinciali in funzione di uno svolgimento dell'attività venatoria che assicuri la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

Con gli articoli 3 e 4 vengono riproposte disposizioni per la caccia agli ungulati, in attuazione dei piani di abbattimento, già previste nelle leggi-provvedimento relative ai calendari delle stagioni venatorie passate, con riferimento al prelievo in presenza di neve in deroga al generale divieto posto dall'articolo 60 lett. c), ed il ricorso al foraggiamento artificiale - limitatamente al prelievo selettivo del cinghiale - conformemente alle indicazioni formulate dall'ISPRA.

L'articolo 5 estende il divieto di sparo a meno di 150 m anche in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, già previsto per stabbi, stazzi ed altri ricoveri.

Con la modifica all'articolo 61, proposta all'articolo 6, si introduce la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per la mancata consegna del medesimo entro i termini di legge, in conformità a quanto già previsto nelle passate stagioni venatorie. L'acquisizione in tempi rapidi dei dati sui prelievi permette infatti di raccogliere informazione utili per la gestione della fauna

e della caccia da parte di Province e ATC e va ad incrementare la ventennale banca dati regionale sui tesserini di caccia, anticipando quanto raccomanda l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa (AEWA).

L'articolo 7 inserisce fra i dati trattati da Regione, Province, Comuni ed ATC - per le finalità istituzionali della legge regionale

e nei limiti delle rispettive competenze – sia i dati relativi a violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative, sia quelli relativi a violazioni a cui è connessa la sanzione disciplinare, individuate dagli statuti degli ATC.

L'articolo 8 detta disposizioni per l'entrata in vigore della legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifiche all'articolo 48
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è soppressa la frase "L'uso dell'arco non è consentito."

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"4. L'uso dell'arco è consentito sulla base di specifiche disposizioni approvate con regolamento regionale."

Art. 2*Modifiche all'articolo 50
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'art. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"e) le disposizioni in ordine al tesserino regionale per l'esercizio della caccia."

b) al comma 2 dopo la parola "INFS" sono inserite le seguenti parole: "e parere di conformità espresso dalla Regione"

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. La Regione esprime parere di conformità entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta provinciale. Decorso tale termine, in assenza di rilievi istruttori da parte della Regione, la proposta si intende conforme alle disposizioni regionali."

Art. 3*Modifiche all'articolo 51
della Legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 51 è inserito il seguente comma:

"2. Le province interessate, previo parere dell'ISPRA, danno attuazione ai piani di selezione agli ungulati anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve, fatto salvo quanto stabilito al comma 1."

Art. 4*Modifiche all'articolo 56
della Legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 56 sono inseriti i seguenti commi:

"3. bis Per il prelievo selettivo della specie cinghiale è consentito il ricorso a foraggiamento artificiale limitato al solo periodo

di caccia e nelle immediate vicinanze dei punti di sparo.

"3. ter Alla data del 30 novembre di ogni anno le Province, valutato lo stato d'attuazione del piano di prelievo al cinghiale, previo parere dell'ISPRA, possono consentirne la caccia in forma collettiva, anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve."

Art. 5*Modifiche all'articolo 60
della Legge regionale n. 8 del 1994*

1. Alla lettera i) dell'art. 60 prima della parola "stabbi," sono inserite le seguenti parole:

"impianti a pannelli solari fotovoltaici,".

Art. 6*Modifiche all'articolo 61
della Legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 61 è inserito il seguente comma:

"4. bis Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lettera l) del presente articolo si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile."

Art. 7*Modifiche all'articolo 62 bis
della Legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'art. 62 bis le parole "alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti parole "quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 e eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32 bis".

Art. 8*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.